

Corso base di
formazione:
*Consulenza
tecnica in
ambito giudiziario*

Ordine degli
ingegneri della
provincia di
Caserta

17 maggio 2019
Gennaro Iannotti,
avvocato

Corrispondenza tra atti di indagine e prove

Prove assunte in dib.to	Atti di iniziativa del PM	Atti di iniziativa di PG
testimonianza	Assunzione di informazioni testimoniali (362)	Sommarie informazioni testimoniali (351)
Esame imputato	Interrogatorio (64,65)	Sommarie inf. indagato 350
Esame imputato connesso (210)	Interrogatorio dell'indagato connesso	Sommarie informazioni indagato connesso
Ricognizione di persone (213/214)	Individuazione persone 359, 359/bis	
Perizia 220	Accertamento tecnico (359, 359/bis, 360)	Operazioni tecniche (348)
Confronto (211)	Confronto (364)	

La notizia di reato

Regola:
denuncia
facoltativa

Eccezione:
denuncia
obbligatoria

Eccezione 1.0: per la persona privata:

«cittadino italiano» se delitto contro la personalità dello stato punito con la pena dell'ergastolo;


«Chiunque» se sequestro di persona a scopo di estorsione (630, cp, art. 3, DL 8/1991)

Eccezione 2.0 per il P.U. e per l'I.P.S.

Se vengono a conoscenza di un reato (non procedibile a querela) nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni



Eccezione 3.0: per l'esercente
professione sanitaria (365, cp)



Se questi ha prestato la propria
opera a favore della persona offesa
in casi che possono presentare i
caratteri di un delitto per cui si
debba procedere d'ufficio.

Pubblico ufficiale e incaricato di P.S.

Pubblico ufficiale (357, cp)	Incaricato di pubblico servizio (358, cp)	Tratto comune
357, co.1, codice penale: 1) Formazione o manifestazione della volontà della pubblica funzione; 2) Poteri autoritativi; 3) Poteri certificativi.	E' prestato a qualunque titolo un pubblico servizio con esclusione: A) dei poteri tipici della pubblica funzione; B) Delle mansioni d'ordine e della prestazione d'opera esclusivamente materiale.	La funzione o l'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

Attività della PG e del PM

Indagini
preliminari



Iniziativa della
polizia
giudiziaria 347



Iniziativa del
pubblico
ministero

Iniziativa della polizia giudiziaria

Attività autonoma svolta **prima** che intervengano direttive dal PM: 347, co.1; 348, co.1 e 2

Attività **successiva** alle direttive impartite dal PM 348, co.3

Guidata: entro le direttive

Parallela: fuori dalle direttive

Integrativa: a seguito di attività compiute su direttiva o su delega, l'attività integrativa appare necessaria a causa degli elementi emersi

Iniziativa del PM

Direttive (348)

Attività **delegata**
dal PM alla polizia
giudiziaria 370, co.1

- Divieto **esplicito** di legge:
perquisizione
studio difensore


Attività svolta
personalmente dal
PM

- Divieto **implicito** di delega:
interrogatorio
arrestato
- **Accertamento tecnico irripetibile**

Registri delle notizie di reato



Indagato noto:



A carico di ignoti

Entro 6 mesi il PM deve chiedere al Gip l'autorizzazione ad un supplemento d'indagine

Se la notizia di reato resta a carico di ignoti, il termine massimo è pari a 18 mesi dalla iscrizione a modello 44

Se il Pm attribuisce la notizia di reato ad un indagato noto ed iscrive a mod. 21, **da quel momento decorre il termine massimo**

Il GIP concede le proroghe fino a 18 mesi per reati non gravi e fino a 24 mesi per reati gravi;

Il PM deve chiedere al giudice l'archiviazione o il rinvio a giudizio

Il fatto non è reato: mod. 45

Il PM compie
«attività» senza
poteri coercitivi



Se si accerta una
notizia di reato, il
PM procede
all'iscrizione nel
registro degli
indagati e
compie indagini:
o a mod. 21 o a
mod. 44




Se non si accerta
una notizia di
reato, il Pm
effettua la
cestinazione

La notizia è anonima 333, co.3 - 108
disp. att.

Il Pm iscrive la notizia nel registro degli anonimi a
mod. 46; la notizia è distrutta dopo 5 anni

108/bis, disp. att.: la comunicazione anonima su
supporto magnetico o trasmessa per via
telematica tiene luogo alla comunicazione scritta

Accertamento tecnico non ripetibile



Riserva di incidente probatorio:

Prima del conferimento dell'incarico l'indagato formula riserva di promuovere incidente probatorio (comma 3)

L'indagato chiede al GIP l'incidente probatorio entro 10 gg

Si svolge la perizia in incidente probatorio

Se il PM nel frattempo fa compiere quegli accertamenti che risultano **differibili**

Gli accertamenti non sono utilizzabili agli effetti della decisione in dibattimento (comma 5)

Riserva di incidente probatorio:

Se il PM nel frattempo fa compiere quegli accertamenti che risultano **non differibili**

Gli accertamenti sono comunque utilizzabili agli effetti della decisione in dibattimento (comma 5)

L'indagato NON formula riserva di I.P.

ovvero non chiede al GIP
l'incidente entro 10 gg;


La riserva perde efficacia
(co. 4/bis)

Gli accertamenti sono
utilizzabili comunque,
anche agli effetti della
decisione in dibattimento

Casi di incidente probatorio



Casi di incidente probatorio



Sopralluogo - accertamenti tecnici - indagini difensive

Indagini preliminari

**Iniziativa della polizia
giudiziaria**

Persone idonee
compiono indagini
tecniche richieste dalla
polizia giudiziaria: ATTI
SEGRETI (348, co.2)

Accertamenti e rilievi
operati dalla PG sul
posto: il difensore può
assistere senza
preavviso

Sopralluogo - accertamenti tecnici - indagini difensive

Indagini preliminari

Iniziativa del PM

Accertamenti tecnici
ripetibili compiuti dal
consulente tecnico del
PM: ATTO SEGRETO (359)

Accertamenti tecnici
non ripetibili; il difensore,
l'indagato, l'offeso ed i
loro consulenti tecnici
possono assistere CON
preavviso

Sopralluogo - accertamenti tecnici - indagini difensive

Investigazioni difensive

Il consulente tecnico e il difensore possono compiere rilievi in sede di accesso ai luoghi (391/sexies); il PM può assistere senza preavviso (391/decies, co.3)

Il difensore intende far compiere al consulente tecnico accertamenti tecnici non ripetibili: occorre il preavviso al PM che può assistere 391/decies

Lo statuto del «teste esperto»

Professionista dotato di conoscenze e competenze estranee al sapere giuridico;

Adeguate preparazione tecnica non solo in relazione all'oggetto ma anche in relazione alla rilevanza dei fatti che sarà chiamato ad esaminare

Obbligo di mantenere il segreto (326, cp)

Disponibilità a presenziare alle udienze e, se necessario, a tutto il dibattimento

La scelta: **decisiva** nei processi di natura tecnica

La parte processuale si rivolge a tecnici di sua fiducia: non possiamo assistere una parte con un avvocato che non stimiamo e con il quale deve esserci affiatamento.

Il rischio è che, magari fraintendendo le aspettative degli inquirenti, il consulente asseconi le tesi dell'accusa, pensando di far cosa gradita al suo autorevole e appetibile «cliente».

Man mano che i giudici se ne rendono conto, le valutazioni preferenziali in favore degli esperti della parte pubblica diminuiscono e la pari dignità probatoria comincia ad avere un senso.

I fattori determinanti:

Attitudine a rendere comprensibile sinteticamente la parte tecnica della tesi difensiva/accusatoria;

Preparazione della scaletta sulle domande che il difensore/PM dovrà proporre per neutralizzare la tesi della parte avversa;

Capacità intuitive sia del consulente che del difensore/PM in ordine alla prevedibilità delle risposte: per far ciò, il consulente dovrà **aiutare** il difensore/PM ad impadronirsi della materia;

Chi è il miglior consulente?


Quello che chiede copia dell'intera documentazione in nostro possesso;

Quello che studia il caso fino a saperne quanto noi delle risultanze processuali;

Anziché limitarsi alla disamina dei soli dati tecnici si da partorire una relazione esposta anche al ridicolo;

Quello che mette il proprio sapere tecnico a servizio della strategia complessiva;

Ma il consulente è un teste?



Infatti....

Può – a pena di nullità – assistere a tutta l'istruttoria dibattimentale

Nessun problema si pone per l'ipotesi disciplinata dal 360 o dalla perizia in sede di incidente probatorio, in quanto, svolgendosi in contraddittorio, le conclusioni a cui queste perverranno saranno direttamente inserite nel fascicolo del PM

Non c'è necessità di indicazione nella lista testimoniale

Nell'ipotesi di cui all'art. 359, e, quindi, in assenza di contraddittorio, il consulente dovrà essere inserito nella lista e citato.

Tratti comuni: dovere di «verità» e modalità di citazione

Quando viene esaminato, il consulente concorre alla formazione della prova e quindi deve ispirarsi a quei principi di lealtà che ne stanno alla base!

Regole della citazione (art. 142, disp. att.) e le sanzioni di cui alla lett. e

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 2 aprile 2019 (ud. 28 gennaio 2019),
n. 14426
Presidente Carcano, Relatore Rago

questione di diritto: «se la **dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico** costituisca o meno **prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone**, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe l'obbligo di procedere alla **rinnovazione dibattimentale**, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».

All'udienza del 28 gennaio 2019, la Corte aveva fornito la seguente soluzione: «**Affermativa**. Il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale procedendo all'esame del perito (o del consulente tecnico) se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva».

Con la sentenza n. 14426/2019, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«la **dichiarazione resa dal perito** nel corso del dibattimento costituisce una **prova dichiarativa**. Di conseguenza, **ove risulti decisiva**, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla **rinnovazione dibattimentale**, nel caso di **riforma della sentenza** di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa»;

«ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola **lettura senza esame del perito**, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, **non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale** attraverso l'esame del perito»;

«le **dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente** vanno ritenute **prove dichiarative**, sicché, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello – nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime – ha l'obbligo di procedere alla **rinnovazione dibattimentale** tramite l'esame del consulente».

Una consulenza che basti a se stessa:



Alla ricerca della credibilità razionale dell'ipotesi della parte assistita:



Fase dibattimentale:

Preparare con il PM/difensore
l'esame in dibattimento;

Studio del curriculum del
«consulente avverso»: non per
screditare, ma per evidenziare al
giudice il quantum di competenza
specifico in relazione all'oggetto
del processo;

CREDIBILITA': attenzione a
precedenti asserzioni fatte in altri
processi o su pubblicazioni dei cd.
expert opinion.

conclusioni sulla strategia della deposizione

Chi vi interroga non sarà mai in grado di possedere una conoscenza specifica come la vostra;

Obiettivo: tentare di dimostrare che le conclusioni raggiunte non sono univoche, o, comunque, non universalmente accettate e, dunque, carenti di quella capacità persuasiva che la prova scientifica assume generalmente agli occhi del giudice

La discesa nel giuridichese:

Un innalzamento delle competenze linguistiche di chi opera in tutto l'arco del procedimento – penale o civile – potrebbe produrre una sinergia più proficua per il miglior funzionamento del processo;

Essere coinvolti in un processo penale non è mai cosa intellettualmente ed emotivamente neutra, ma la «deriva da difficoltà linguistiche» non è ineliminabile.

Molti di noi si sono trovati – anche solo nel fare una denuncia di smarrimento o di furto – a cercare di 'suggerire' la verbalizzazione, ma quando la sicurezza linguistica non c'è da entrambe le parti, l'interazione può trasformarsi in una 'guerra tra linguisticamente poveri'.

Cosa dice un chimico: Primo Levi


Dello scrivere oscuro: "Vorrei aggiungere che a mio parere non si dovrebbe scrivere in modo oscuro, perché uno scritto ha tanto più valore, e tanta più speranza di diffusione e di perennità, quanto meglio viene compreso e quanto meno si presta ad interpretazioni equivocate. [...]. La scrittura serve a comunicare, a trasmettere informazioni... e chi non viene capito da nessuno non trasmette nulla, grida nel deserto. Quando questo avviene il lettore di buona volontà deve essere rassicurato: se non intende un testo, la colpa è dell'autore, non sua. Sta allo scrittore farsi capire da chi desidera capirlo: è il suo mestiere, scrivere è un servizio pubblico..."



Dunque: più la consulenza sarà scritta adoperando un lessico trasparente, più sarà compresa dal giudice istituzionalmente tenuto a leggerlo.



E – parafrasando Primo Levi – se la consulenza non sarà capita, la colpa è nostra non del giudice.




La capacità di sintesi: basta usare le parole esatte

E' più difficile essere sintetici che essere chiari.




Però la brevità non deve diventare un'ossessione che ci porta a superficializzare o a banalizzare gli argomenti con i quali dobbiamo convincere chi ci legge.



Il tratto essenziale da rilevare è l'aspirazione ad usare parole esatte, al di sotto o al di sopra delle quali chi scrive non deve andare. E sarà questa precisione a doverci accompagnare lungo tutta redazione della consulenza, in modo tale che ogni sua pagina, ancorché aperta in maniera casuale mentre il giudice è fermo ad un semaforo, avrà una sua perfezione comunicativa.

Calvino: Le lezioni americane

«alle volte cerco di concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m'accorgo che quello che m'interessa è un'altra cosa, ossia, non una cosa precisa ma tutto ciò che resta escluso dalla cosa che dovrei scrivere; il rapporto tra quell'argomento determinato e tutte le possibili varianti ed alternative, tutti gli avvenimenti che il tempo e lo spazio possono contenere. E' un'ossessione divorante, distruggitrice, che basta a bloccarmi. Per combatterla, cerco di limitare il campo di quel che devo dire, poi a dividerlo in campi ancor più limitati, poi a suddividerli ancora e così via. E allora mi prende una vertigine, quella del dettaglio del dettaglio del dettaglio, vengo risucchiato dall'infinitesimo, dall'infinitamente piccolo, come prima mi disperdevo nell'infinitamente vasto».



Qualche consiglio di sintassi:

La consulenza che si caratterizza per prolissità e ripetitività, intrisa di espressioni obsolete, coppie di avverbi e aggettivi non necessari, quella nella quale il latino è usato a sproposito, quello con frasi fatte che contiene tutte quelle parole alla moda che potremmo usare in un salotto ma non quando ci rivolgiamo ad un giudice tecnico.

Viceversa, la consulenza che si fa leggere è una consulenza con periodi brevi. Sì, perché il periodo deve essere breve senza esagerare. Scrivere con periodi brevi significa non solo inserire le subordinate al posto giusto, ma anche fissare l'ordine istituzionale della frase: soggetto – verbo – complemento o soggetto – verbo – proposizione subordinata.

Manomettere quest'ordine? Solo se sei Italo Calvino o Primo Levi.

Un po' di autocritica da parte nostra va fatta: troppo spesso scriviamo con periodi molto complessi, con verbi di modo indefinito, infarciti di tanti (e inutili) orpelli retorici, affastellati secondo una alluvionale citazione di atti processuali richiamati in maniera disordinata (e, magari, scritti male in italiano).

Il come dirlo: come lo dissero i costituenti

scriviamo una consulenza
evitando le perifrasi;

usando il meno possibile il verbo
nella forma passiva.

proviamo a scrivere una frase
con massimo due gerundi.

Verifichiamo se suonano meglio
i sostantivi astratti al posto dei
verbi o degli infiniti sostantivati.

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Gli errori di ortografia sono sempre errori

- ▶ Teniamo anche presente che un ruolo determinante lo svolgerà l'assenza di errori di ortografia. Nel caso del consulente (professionista in possesso di diploma di laurea e abilitazione all'esercizio della professione), l'errore di ortografia è sempre un errore.
- ▶ Facciamo attenzione al fatto che alcuni errori ortografici che si commettono per iscritto sono invisibili nel parlato.
- ▶ Lo stesso non può dirsi del contrario, perché gli errori più comuni nel parlato (errato uso del congiuntivo, errori nel periodo ipotetico, confusione tra i pronomi complemento gli e le) sono ben visibili nella forma scritta.

